



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI MILANO

SEZIONE 3

riunita con l'intervento dei Signori:

- FUGACCI PIERLUIGI Presidente
- CHIAMETTI GUIDO Relatore
- CRISAFULLI GIUSEPPA Giudice
- _____
- _____
- _____
- _____

SENTENZA

ha emesso la seguente

- sul ricorso n. 1491/2016
spedito il 15/02/2016

- avverso ESTRATTO DI RUOLO n° 150541 IRAP 2000
- avverso ESTRATTO DI RUOLO n° 150703 IRAP 1999
- avverso ESTRATTO DI RUOLO n° 151127 IRAP 2001
- avverso ESTRATTO DI RUOLO n° 151453 IRAP 2003
- avverso ESTRATTO DI RUOLO n° 6368 DIR. ANNUO CCIAA 2001

contro:
AG. RISCOSSIONE MILANO EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE S.P.A.

proposto dai ricorrenti:

difeso da:

ASTUNI VALERIO

VIA GHERLA, 10 25015 DESENZANO DEL GARDA BS

difeso da:

COSTELLI MARISA FRANCA

VIA GHERLA, 10 25015 DESENZANO DEL GARDA BS

SEZIONE

N° 3

REG.GENERALE

N° 1491/2016

UDIENZA DEL

07/11/2016 ore 09:30

N° 9133/16

PRONUNCIATA IL:

07/11/16

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

28 NOV 2016

Il Segretario

Maria Antonella Polese

Maria Antonella Polese



R.G.R. 1491/2016
Ricorso avverso n. 26 estratti di ruolo, a seguito di autonomo accesso presso Equitalia Nord S.p.a., per un totale di €. 24.950,20=, per gli anni che vanno dal 1999 al 2012.

* * *

Con ricorso depositato il 19 febbraio 2016 il ricorrente, tale impugnava l'atto in

epigrafe sollevando diversi vizi di legittimità. Evidenziava che, contrariamente alle risultanze rinvenibili dagli estratti di ruolo, Equitalia non aveva mai proceduto a notificare nessun atto prodromico di nessun genere. Esordiva specificando che l'estratto di ruolo era un atto impugnabile e sul punto citava copiosa giurisprudenza conforme, anche sulla scorta che non era stata fornita la prova della rituale notifica degli atti prodromici. Eccepeva poi l'illegitimità/inesistenza/nullità delle iscrizioni a ruolo per omissione/inesistenza/nullità della notificazione delle cartelle medesime e di ogni altro atto prodromico. Sul punto specificava che l'onere della prova dell'avvenuta notificazione di tutti gli atti prodromici incombeva su Equitalia S.p.a. Anche qui, citava della giurisprudenza conforme. Eccepeva ancora l'inesistenza/nullità delle cartelle per omissione della relativa notifica delle stesse, per mancanza del dettaglio dei conteggi degli interessi e aliquote e per violazione ed eccesso di potere in relazione all'art. 42, comma 1 del D.P.R. 600/73. Sul punto citava copiosa giurisprudenza di merito e di legittimità e, sulla questione della delega, citava la sentenza n. 37/2015 della Corte Costituzionale. Eccepeva poi la decadenza dell'A.F. dal diritto di procedere alla notificazione di avvisi di accertamento e/o atti impositivi di ogni genere. Ancora eccepeva la prescrizione dei tributi iscritti a ruolo, giacché riteneva applicabile l'articolo 2948, comma 4 c.c. che, appunto, stabilisce la prescrizione quinquennale.

Chiedeva previa sospensione degli atti impugnati l'accoglimento del ricorso e la declaratoria di nullità dei provvedimenti impugnati e di tutti gli atti afferenti prodromici. Nessuna costituzione da parte di Equitalia.

* * *

Il Collegio respinge il ricorso alla stregua delle seguenti motivazioni ed argomentazioni. Il concessionario della riscossione avrebbe dovuto costituirsi in giudizio producendo gli originali delle ricevute di invio delle cartelle esattoriali qui contestate.



La presente copia costituita
 Da n. 3 mezzi fogli
 È conforme all'originale.
 Milano, 7 novembre 2016
 Il Segretario di Sezione
 Maria Antonella Polese



Il Presidente
 dott. Pierluigi Fagacci

Il Giudice Tribunale, rel. est.
 dott. Guido Chiamenti

Milano, 7 novembre 2016

accoglie il ricorso e condanna Equitalia al pagamento delle spese di giudizio che liquida in € 2.000,00, oltre accessori di legge.

P.Q.M.

Il Collegio giudicante

Non essendosi costituita, parte resistente nulla ha prodotto in tal senso. Ebbene, le argomentazioni di doglianza del contribuente risultano essere corrette e il ricorso viene accolto. Le spese di giudizio seguono la soccombenza come da dispositivo.



R.G.R. 1491/2016

17/11/2016
 1491/2016
 1491/2016